

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI IN FAVORE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 30/04/2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle Sponsorizzazioni	4
Art. 4 – Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni	4
Art. 5 – Sponsor e soggetto esecutore	5
Art. 6 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni	5
Art. 7 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione	6
Art. 8 – Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali	6
Art. 9 – Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive	6
Art. 10 – Sponsorizzazioni plurime	7
Art. 11 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor	7
Art. 12 – Affidamento diretto	8
Art. 13 – Contenuto minimo del contratto di sponsorizzazione	8
Art. 14 – Obblighi del Comune	9
Art. 15 – Affidamento del servizio di ricerca sponsor	9
Art. 16 – Aspetti contabili e fiscali	10
Art. 17 – Controlli e verifiche	10
Art. 18 – Trattamento dei dati personali	10
Art. 19 – Rinvio	10

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative alla stipula dei contratti di sponsorizzazione ai quali il Comune di Ascoli Piceno può ricorrere, in attuazione delle disposizioni contenute:
 - nell'art. 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449;
 - nell'art. 119 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 - nell'art. 120 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - negli artt. 8 e 134 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
2. L'amministrazione comunale ricorre alla sponsorizzazione al fine di:
 - ottenere miglioramenti della qualità dei servizi erogati alla collettività;
 - supportare la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità;
 - favorire iniziative di innovazione e di sviluppo del territorio;
 - valorizzare le competenze, le professionalità e la disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
 - ottimizzare la spesa pubblica attraverso la realizzazione di economie di bilancio e il finanziamento di attività che non trovano ordinaria copertura finanziaria;
 - promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della pubblica amministrazione, nonché l'esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - **contratto di sponsorizzazione**: un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, mediante il quale un soggetto (denominato sponsor) si obbliga a versare in tutto o in parte denaro ovvero a eseguire lavori, servizi e/o forniture in favore dell'amministrazione comunale (denominata sponsee) che a sua volta si obbliga, nell'ambito delle proprie iniziative, eventi, progetti e contratti, a diffondere il nome, il logo, il marchio, l'immagine, l'attività, i prodotti, i servizi e simili dello sponsor nei modi previsti dal contratto di sponsorizzazione. L'obbligazione del Comune costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine;
 - **sponsorizzazione**: ogni corrispettivo in denaro, fornitura di beni, prestazione di servizi, realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, o altre utilità economicamente valutabili, provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, attività, prodotti, servizi e simili;
 - **sponsor**: il soggetto privato, sia esso persona fisica che giuridica, o il soggetto pubblico che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione con il Comune di Ascoli Piceno;

- **sponsee o sponsorizzato**: il Comune di Ascoli Piceno, beneficiario della sponsorizzazione, che assume l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o segno distintivo dello sponsor;
- **soggetto esecutore**: il soggetto eventualmente diverso dallo sponsor che realizza la fornitura, il servizio o i lavori oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- **spazio pubblicitario**: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
- **sponsorizzazione pura o finanziaria**: l'impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
- **sponsorizzazione tecnica**: la sponsorizzazione in cui la prestazione resa dallo sponsor in favore del Comune è costituita dalla realizzazione di lavori e/o dalla prestazione di servizi o forniture;
- **sponsorizzazione mista**: la sponsorizzazione risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzazione finanziaria;
- **nome, logo, marchio, immagine o segno distintivo**: le rappresentazioni grafiche, le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale da veicolare verso terzi.

Art. 3

Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

1. Nel corso dell'anno la Giunta Comunale formula gli indirizzi per l'attivazione di iniziative specifiche di sponsorizzazione e accoglie eventuali proposte di sponsorizzazione.
2. I Dirigenti, nell'ambito della loro competenza funzionale, predispongono gli avvisi, i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento dei correlati obiettivi amministrativi, nel rispetto delle indicazioni della Giunta Comunale.
3. La gestione delle sponsorizzazioni è di norma effettuata direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di prevedere forme di coordinamento organizzativo o di avvalersi di soggetti esterni specializzati, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi.

Art. 4

Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni

1. Le sponsorizzazioni possono riguardare:
 - la realizzazione di opere pubbliche;
 - la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio comunale, ivi inclusi i beni culturali;
 - la fornitura di beni e servizi, inclusi quelli informatici e telematici;
 - l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni, eventi culturali, sportivi, sociali, turistici e promozionali del territorio;

- la realizzazione di studi, ricerche, indagini e progetti;
 - l'attività di comunicazione e promozione dell'immagine del Comune;
 - l'adozione e la manutenzione di aree verdi, rotonde, arredo urbano e spazi pubblici;
 - il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà comunale o sui quali il Comune esercita competenze;
 - iniziative di solidarietà sociale e di promozione della salute;
 - altre iniziative di interesse pubblico ritenute idonee dall'amministrazione.
2. Sono escluse dalla possibilità di sponsorizzazione le attività che, per loro natura o per le modalità di svolgimento, possano ledere l'immagine del Comune, contrastare con le finalità istituzionali o con i principi di cui al presente regolamento, o determinare un conflitto di interessi, anche potenziale.

Art. 5

Sponsor e soggetto esecutore

1. Possono assumere la qualifica di sponsor soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, associazioni, fondazioni, comitati e altri enti, che abbiano capacità giuridica e di agire.
2. Lo sponsor deve possedere i requisiti di idoneità morale, professionale e finanziaria previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di sponsorizzazione proposta.
3. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare verifiche sull'affidabilità e sulla reputazione dello sponsor.
4. Qualora la realizzazione della sponsorizzazione preveda l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, lo sponsor può avvalersi di un soggetto esecutore, previa comunicazione e accettazione da parte del Comune. In tal caso, il soggetto esecutore deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione. Lo sponsor rimane comunque direttamente responsabile nei confronti del Comune per la corretta esecuzione della sponsorizzazione.

Art. 6

Corrispettivo delle sponsorizzazioni

1. Il corrispettivo offerto dallo sponsor può consistere in:
 - un contributo economico in denaro;
 - la fornitura di beni o servizi;
 - l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità;
 - una combinazione delle precedenti forme.
2. Il valore del corrispettivo offerto deve essere adeguato al beneficio pubblicitario concesso dal Comune e commisurato all'entità dell'iniziativa sponsorizzata, tenuto conto dei costi che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere in assenza della sponsorizzazione.
3. La proposta di sponsorizzazione deve indicare chiaramente il valore economico del corrispettivo offerto.

Art. 7

Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Le modalità di pagamento del corrispettivo in denaro sono stabilite nel contratto di sponsorizzazione e possono prevedere versamenti in unica soluzione o rateizzati, anche in relazione allo stato di avanzamento dell'iniziativa sponsorizzata.
2. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente bancario indicato dal Comune.

Art. 8

Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

1. La sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi a oggetto beni culturali di proprietà comunale o sui quali il Comune esercita competenze è disciplinata dal d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
2. Il contratto di sponsorizzazione deve prevedere l'approvazione preventiva del progetto da parte della soprintendenza competente, qualora prevista dalla normativa vigente.
3. Lo sponsor si impegna a garantire la corretta esecuzione degli interventi nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali e delle indicazioni della soprintendenza.

Art. 9

Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di non accogliere o di rifiutare proposte di sponsorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio:
 - che l'iniziativa proposta non sia coerente con le proprie finalità istituzionali o con gli obiettivi strategici del Comune;
 - che possa derivarne un pregiudizio all'immagine, al decoro o al prestigio del Comune;
 - che possa sussistere un conflitto di interessi, anche potenziale, tra l'attività del Comune e quella dello sponsor;
 - che la proposta non offra adeguate garanzie di affidabilità e di corretta esecuzione;
 - che la visibilità concessa allo sponsor non sia proporzionata al valore del corrispettivo offerto;
 - che la sponsorizzazione possa condizionare in modo improprio le scelte dell'amministrazione.
2. Sono esclusi dalla possibilità di presentare proposte di sponsorizzazione e di stipulare contratti di sponsorizzazione:
 - soggetti che si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale;
 - soggetti che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - soggetti che siano stati destinatari di sanzioni amministrative definitive per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o in materia ambientale;

- soggetti che abbiano controversie pendenti con il Comune di Ascoli Piceno, salvo che le stesse siano ritenute non ostative alla stipula del contratto di sponsorizzazione per motivate ragioni di pubblico interesse;
- soggetti la cui attività sia in contrasto con i principi etici e sociali del Comune o che promuovano messaggi discriminatori, violenti o lesivi della dignità umana.

Art. 10

Sponsorizzazioni plurime

1. Il Comune si riserva la facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione plurimi per la stessa iniziativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
2. In caso di sponsorizzazioni plurime, il Comune definirà criteri oggettivi per la differenziazione delle forme di visibilità da riconoscere a ciascuno sponsor, in relazione al valore del contributo offerto.

Art. 11

Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. Le procedure per la scelta dello sponsor, indipendentemente dell'oggetto di riferimento, sono differenziate in relazione al valore stimato del contratto di sponsorizzazione, in coerenza con le disposizioni del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.:
 - **Per contratti di sponsorizzazione di valore stimato pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa):**
 - l'amministrazione comunale attiva procedure di evidenza pubblica, attraverso la pubblicazione di un **avviso pubblico**, finalizzato alla raccolta di offerte di sponsorizzazione per specifiche iniziative individuate dal Comune. L'avviso pubblico deve indicare l'oggetto della sponsorizzazione, i requisiti richiesti agli sponsor, i criteri di valutazione delle offerte, le forme di visibilità concedibili, il valore stimato del contratto e i termini per la presentazione delle offerte. La procedura di selezione sarà improntata ai principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, potendo prevedere, in relazione alla complessità e al valore della sponsorizzazione, l'utilizzo delle procedure di cui agli articoli 70 e seguenti del d. lgs. 36/2023 (procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione, negoziate senza pubblicazione di un bando, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione).
 - in casi specificamente motivati e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 76 del d. lgs. 36/2023, si potrà procedere all'**invito diretto** di uno o più operatori economici.
 - **Per contratti di sponsorizzazione di valore stimato inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa):**
 - l'amministrazione comunale può procedere tramite **avviso pubblico semplificato** o mediante **invito diretto** rivolto a uno o più operatori economici ritenuti idonei, garantendo comunque il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. La selezione avverrà sulla base di criteri oggettivi predeterminati, quali il beneficio economico offerto, la qualità della

proposta, l'affidabilità del proponente e la coerenza con le finalità istituzionali del Comune;

- è sempre ammessa la valutazione di **proposte spontanee** presentate da soggetti interessati con una procedura semplificata e nel rispetto dei principi generali.
2. La procedura di selezione può prevedere, qualora ritenuto opportuno, la costituzione di una commissione di valutazione appositamente nominata.

Art. 12

Affidamento diretto

1. L'affidamento diretto del contratto di sponsorizzazione è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 50 del d. lgs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e, in particolare:
- per contratti di sponsorizzazione di valore stimato inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), nel rispetto dei principi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del d. lgs. 36/2023, previa adeguata motivazione che dia conto delle ragioni che hanno condotto alla scelta di un unico operatore economico;
 - quando, per ragioni di urgenza o di particolare specificità dell'iniziativa, adeguatamente motivate, non sia possibile o opportuno ricorrere alle procedure ordinarie;
 - quando la sponsorizzazione sia proposta da un soggetto pubblico o da un ente senza scopo di lucro e persegue finalità di interesse generale coincidenti con quelle del Comune;
 - in altri casi specificamente previsti dalla legge.
2. L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento alle circostanze che lo giustificano, con particolare riguardo al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente e dell'inclusione sociale e digitale, nonché del principio del risultato di cui all'articolo 1 del d. lgs. 36/2023.

Art. 13

Contenuto minimo del contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto in forma scritta e deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi minimi:
- l'identificazione delle parti contraenti;
 - la descrizione dettagliata dell'oggetto della sponsorizzazione;
 - l'ammontare e le modalità di versamento del contributo economico o la descrizione dettagliata dei beni, servizi o lavori offerti dallo sponsor, con l'indicazione del relativo valore economico;
 - la descrizione dettagliata delle forme e delle modalità di visibilità riconosciute allo sponsor, ivi inclusi gli spazi pubblicitari concessi e i tempi di esposizione;

- la durata del contratto;
 - le eventuali clausole risolutive e le penali per inadempimento;
 - le modalità di controllo e verifica dell'esecuzione della sponsorizzazione e della corretta utilizzazione del contributo;
 - l'indicazione del RUP;
 - l'assunzione da parte dello sponsor della responsabilità per eventuali danni causati a terzi in conseguenza dell'esecuzione della sponsorizzazione;
 - l'obbligo per lo sponsor di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - le modalità di risoluzione delle controversie;
 - la disciplina applicabile in materia di trattamento dei dati personali;
 - l'espressa previsione che l'obbligazione del comune costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato in ordine alla visibilità concessa;
 - l'indicazione che il contratto è soggetto alle disposizioni del presente regolamento e alle altre norme di legge applicabili.
2. Al contratto devono essere allegati, qualora necessario, il progetto esecutivo degli interventi da realizzare, il cronoprogramma dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento, nonché ogni altra documentazione tecnica ritenuta rilevante.

Art. 14

Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a garantire allo sponsor la visibilità concordata nel contratto di sponsorizzazione, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
2. Il Comune si impegna a utilizzare il contributo economico o i beni, servizi o lavori forniti dallo sponsor esclusivamente per le finalità indicate nel contratto di sponsorizzazione.
3. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente in relazione ai contratti di sponsorizzazione.

Art. 15

Affidamento del servizio di ricerca sponsor

1. L'amministrazione comunale, qualora lo ritenga opportuno e conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare a soggetti esterni specializzati nel settore della comunicazione, del marketing e della raccolta fondi il servizio di ricerca di potenziali sponsor.
2. L'affidamento del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. Il contratto di affidamento del servizio deve prevedere gli obiettivi da raggiungere, le modalità di svolgimento dell'attività, la durata dell'incarico e il corrispettivo spettante al soggetto affidatario.

4. In nessun caso l'affidamento del servizio di ricerca sponsor può comportare una delega delle funzioni decisionali in materia di stipula dei contratti di sponsorizzazione, che rimangono di esclusiva competenza degli organi comunali.

Art. 16

Aspetti contabili e fiscali

1. Le entrate derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono contabilizzate nel bilancio comunale secondo le disposizioni normative e i principi contabili vigenti.
2. Gli oneri fiscali relativi ai contratti di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor, salvo diversa previsione contrattuale.

Art. 17

Controlli e verifiche

1. L'amministrazione comunale esercita il controllo sull'esecuzione dei contratti di sponsorizzazione, verificando il rispetto degli obblighi assunti dallo Sponsor e la corretta utilizzazione del contributo o dei beni, servizi o lavori forniti.
2. Il RUP è responsabile delle attività di controllo e verifica.
3. Qualora vengano riscontrate inadempienze o irregolarità, il Comune provvede a contestarle allo sponsor e ad adottare le misure previste dal contratto, ivi inclusa la risoluzione dello stesso e l'applicazione di eventuali penali.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle procedure di sponsorizzazione avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono fornite agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del GDPR.

Art. 19

Rinvio

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare riferimento al d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., alla l. 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi previsti nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ascoli Piceno e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ente - Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza.